
SOCI

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO DELIETI
Avvocato

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ASSOCIATI

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

MASSIMO DELLI
Consulente del Lavoro

CONTATTI

PARMA, 43121
Stradello Marche n.6,
Tel.+39 0521 237578

LANGHIRANO, 43013
Via XX Settembre n.6,
Tel.+39 0521 853 989

Mail: info@studiofurlotti.it
Sito: www.studiofurlotti.it

OGGETTO: Bonus investimenti 4.0 - Prorogato al 31 marzo il termine per le comunicazioni di completamento

Il MIMIT ha prorogato al 31 marzo 2026 il termine per l'invio delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 attuati e completati entro il 31 dicembre 2025. Salvo modifiche, per gli investimenti "prenotati" nel 2025 ma completati entro il 30 giugno 2026, il termine rimane al 31 luglio 2026.

Per individuare quale delle due scadenze rispettare, rileva la data di "effettuazione" dell'investimento secondo le regole generali di competenza ai sensi dell'art. 109 del Tuir¹.

Il mancato invio della comunicazione di completamento entro le date indicate comporta l'impossibilità di utilizzare il credito spettante.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione dei modelli F24 per la fruizione in tre quote annuali di pari importo del credito d'imposta, distinguendo le regole in base all'anno di ultimazione dell'investimento.

Investimenti completati nel 2024

Il credito è fruibile utilizzando il codice tributo 6936 indicando come anno di riferimento sempre il 2024, anche per le annualità successive.

Investimenti completati nel 2025

Se entro il 31 dicembre 2024 è stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, si continua a utilizzare il codice tributo 6936, indicando come anno di riferimento il 2025 per tutte le quote.

Al contrario, per investimenti avviati nel 2025 o con acconti iniziali inferiori alla soglia del 20%, il codice tributo è il 7077, con il 2025 indicato come anno di riferimento costante.

Investimenti completati entro il 30 giugno 2026

Si ricorda che la fruizione del credito d'imposta è subordinata al versamento di un acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025. Qualora tale condizione sia rispettata, le imprese potranno utilizzare il codice tributo 7077 indicando il 2026 come anno di riferimento.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Annalisa Ghillani

¹ Le spese di acquisizione dei beni mobili in proprietà si considerano sostenute (i) alla data della consegna o spedizione o (ii) se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale. Per i beni in *leasing* rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario.